

A Condizioni generali.

1. Scopo e ambito di applicazione.

Le Condizioni generali (CG) disciplinano le relazioni d'affari tra il cliente e la Banca Cantonale Grigione (BCG). Sono fatte salve le convenzioni particolari, i regolamenti speciali e le usanze pertinenti.

Per facilitare la comprensione la BCG rinuncia all'uso della doppia forma maschile-femminile in tutti i formulari.

2. Diritto di disposizione.

La procura notificata per iscritto alla BCG ha validità esclusivamente nei confronti della BCG fino alla sua revoca pervenuta alla banca, indipendentemente da eventuali iscrizioni nel registro di commercio o pubblicazioni divergenti. In linea di principio, per il conferimento di procure vengono accettati soltanto gli appositi formulari adottati dalla BCG.

In caso di decesso del cliente, la BCG può esigere documenti di legittimazione (es. certificato di eredità, certificato di esecutore testamentario ecc.) per stabilire il diritto di disposizione e informazione. Su richiesta della BCG occorre presentare traduzioni autentiche in tedesco, italiano o inglese di eventuali documenti in lingua straniera. I costi per la fornitura dei documenti di legittimazione e delle traduzioni sono a carico di colui che avanza la pretesa.

3. Legittimazione.

La verifica di legittimazione avviene con diligenza ordinaria. Se la BCG non riconosce le carenze di legittimazione e le falsificazioni, risponde dei danni che ne derivano nella misura in cui abbia violato la diligenza ordinaria.

Il cliente conserva con cura la propria documentazione bancaria per evitare che possano accedervi soggetti non autorizzati. Nel conferimento di incarichi osserva tutte le opportune misure precauzionali per evitare abusi o frodi. Sceglie con cura eventuali procuratori e vigila sugli atti e sulle attività amministrative da essi compiuti. Se il cliente viola tali obblighi di diligenza, risponde dei relativi danni.

Se si verifica un danno senza che la BCG o il cliente abbiano violato la propria diligenza, tale danno è a carico della parte nella cui sfera d'influenza si situa la causa dell'atto lesivo.

4. Incapacità civile.

Se la BCG non riconosce l'incapacità civile del cliente, risponde dei danni conseguenti nella misura in cui abbia violato la diligenza ordinaria. Il cliente è tenuto a informare immediatamente la BCG per iscritto o con altra modalità documentabile tramite testo in merito alla sopravvenuta incapacità civile dei suoi procuratori o di altri terzi. Nella misura in cui ha violato la diligenza ordinaria, la BCG risponde dei danni derivanti da incapacità civile dei procuratori o di altri terzi.

5. Relazione d'affari a nome di più persone.

In caso di relazione d'affari a nome di più persone, queste rispondono in solido per eventuali pretese della BCG derivanti dalla relazione d'affari. Sono fatte salve disposizioni di altro tenore.

6. Comunicazioni.

Le comunicazioni e gli avvisi della BCG si ritengono correttamente recapitati se spediti all'ultimo indirizzo comunicato dal cliente oppure se inoltrati in conformità alle sue più recenti direttive o in un altro modo idoneo. La BCG può comunicare con il cliente o il suo procuratore tramite posta, telefono o ca-

nali elettronici all'indirizzo di contatto usato dal cliente nei confronti della BCG o indicato esplicitamente dal cliente o dal suo rappresentante alla BCG. In particolare, il cliente accetta che la BCG possa inviargli per e-mail, in formato non criptato, determinate comunicazioni come informazioni generali su prodotti e servizi, offerte, raccomandazioni, sondaggi, notizie sulla sicurezza, eventi, concorsi e comunicazioni generiche. In tale contesto, il cliente esonera la BCG dall'osservanza del segreto bancario.

La BCG non è tenuta ad accettare ordini o istruzioni pervenuti tramite canali elettronici, come e-mail o SMS, né a reagire agli stessi. Le dichiarazioni del cliente trasmesse mediante tali mezzi non hanno alcuna efficacia giuridica, a meno che la BCG non confermi al cliente l'esecuzione dell'ordine. È fatto salvo un accordo diverso con il cliente in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

La BCG raccomanda al cliente di non inviarle informazioni e istruzioni confidenziali tramite e-mail non criptate o canali di comunicazione elettronici non protetti, bensì di utilizzare i canali messi a disposizione a tale scopo dalla BCG (es. e-Banking).

È considerata data di spedizione la data indicata nelle registrazioni in possesso della BCG.

Tramite la pubblicazione in Internet (all'indirizzo gkb.ch/avvertenze-legali) la BCG può rendere accessibili al cliente informazioni, condizioni e documenti giuridicamente rilevanti, nonché adempiere i propri obblighi di informazione, chiarimento e comunicazione (es. contenuti nelle regolamentazioni dei mercati finanziari concernenti la protezione degli investitori e la trasparenza).

7. Obbligo di comunicazione in caso di modifiche.

Il cliente è tenuto a informare immediatamente per iscritto la BCG in merito a variazioni (nome, indirizzo, dati di contatto e per la corrispondenza, procuratori e rappresentanti, aventi diritto economico, detentori del controllo, revoca di procure conferite o diritti di firma) ed eventuali cambiamenti sostanziali che ne dovessero derivare (es. dell'obbligo fiscale).

8. Impedimento dell'irreperibilità.

Il cliente adotta tutte le misure ragionevoli per evitare l'interruzione del contatto con la BCG o per fare in modo che, in caso di tale interruzione, il contatto possa essere ripristinato.

Se la BCG deve esperire indagini per garantire la reperibilità del cliente (impedimento dell'irreperibilità), essa ha il diritto di addebitare gli oneri e i costi risultanti dal trattamento particolare e dal monitoraggio dei valori privi di notizia al conto del cliente e di sciogliere senza avviso le relazioni d'affari dormienti che presentano un saldo attivo.

9. Accettazione di ordini telefonici e registrazione.

Il cliente autorizza la BCG a ricevere ordini e istruzioni anche telefonicamente. La BCG è autorizzata, ma non tenuta, a chiedere la conferma scritta degli ordini ricevuti telefonicamente prima della loro esecuzione.

La BCG non è responsabile di eventuali conseguenze dovute ai ritardi dovuti alla richiesta di una conferma scritta.

Il cliente conferisce inoltre alla BCG l'esplicita autorizzazione di registrare e utilizzare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni su canali elettronici riferite alla relazione d'affari, al fine di garantire la qualità, l'adempimento di requisiti legali o normativi e a scopo probatorio e di documentazione.

10. Problemi di recapito.

I danni conseguenti all'uso di sistemi di comunicazione, trasmissione o trasporto e tutti i rischi a essi connessi – in particolare smarrimento, ritardo, irregolarità, equivoci, alterazioni o esecuzioni doppie – sono a carico della BCG, nella misura in cui abbia violato la diligenza ordinaria.

11. Problemi di esecuzione degli ordini.

In caso di ordini delicati in termini di tempistica o che potrebbero causare danni più ingenti della semplice perdita dei relativi interessi, il cliente è tenuto a informare tempestivamente la BCG in merito a tale circostanza e ai possibili danni che potrebbero derivarne.

Qualora non lo faccia, in caso di esecuzione errata, ritardata o mancata dell'ordine (ad eccezione degli ordini di borsa), la BCG risponde al massimo della perdita degli interessi.

12. Reclami.

I reclami del cliente per l'esecuzione o la mancata esecuzione di ordini di qualsiasi tipo o per altre comunicazioni della BCG devono essere presentati immediatamente dopo la ricezione del relativo avviso, al più tardi

tuttavia entro la scadenza fissata dalla BCG. In caso contrario si intende approvato l'operato della BCG.

I reclami di estratti di conto e di deposito e/o attestati devono avvenire entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine essi si intendono approvati.

Se un avviso atteso dalla BCG non risulta pervenuto, il reclamo deve essere presentato subito dopo il termine in cui l'avviso sarebbe dovuto pervenire al destinatario della corrispondenza secondo il normale svolgimento degli affari. In caso di reclami tardivi i danni conseguenti sono a carico del cliente.

13. Diritto di pegno e di compensazione.

La BCG ha un diritto di pegno su tutti i beni patrimoniali da essa custoditi direttamente o presso terzi per conto del cliente. Su tutti i crediti la BCG ha inoltre un diritto di compensazione per qualsiasi sua pretesa nell'ambito della relazione bancaria, indipendentemente dalla scadenza o dalla valuta. Tale principio vale anche per crediti e prestiti accordati con garanzie speciali o senza garanzia. In caso di mora del cliente, la BCG decide a propria discrezione se procedere mediante esecuzione forzata o trattativa privata all'escussione del pegno e delle garanzie, con possibilità di avocazione.

14. Divieto di cessione.

Al cliente non è consentito cedere a terzi i crediti nei confronti della BCG senza il consenso scritto di quest'ultima (art. 164 segg. CO).

15. Traffico dei conti.

La BCG offre diversi tipi di conti e determina, per ogni tipo di conto, i tassi d'interesse applicabili, l'avere minimo o massimo, la durata della remunerazione, le condizioni di ritiro e i redditi esenti da imposta nonché le limitazioni di impiego.

Le chiusure dei conti avvengono, a scelta della BCG, a cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, con l'accredito o l'addebito degli interessi e delle commissioni concordati, fissati o usuali e con l'addebito delle spese della BCG e delle imposte e degli oneri a carico del cliente. In loro vece possono però essere inviati anche estratti quotidiani o singoli avvisi contabili separati.

In presenza di più ordini del cliente il cui ammontare complessivo supera l'avere disponibile o il credito concesso al cliente, la BCG è autorizzata a decidere, a propria discrezione e indipendentemente dalla data o dall'ordine cronologico di ricezione, quali ordini eseguire integralmente o solo parzialmente.

In caso di accrediti a favore di un cliente che ha più debiti con la BCG, quest'ultima si riserva la facoltà di decidere a quale debito computare l'importo.

In presenza di situazioni eccezionali, la BCG può legittimamente limitare l'accettazione di pagamenti o i rimborsi oppure prolungare i termini di disdetta. Tali provvedimenti vengono comunicati in forma adeguata.

16. Prelievi.

Se per il prelievo di un deposito è necessario un apposito preavviso, è possibile presentarlo alla BCG in forma orale o scritta. Il preavviso decade nel caso in cui l'importo in questione non venga ritirato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di preavviso.

La BCG fissa l'importo che può essere prelevato senza necessità di preavviso. Qualora il cliente superi tale importo, la BCG ha la facoltà di esigere una commissione.

La BCG ha la facoltà di dare preavviso del ritiro di un deposito secondo gli stessi termini applicati ai clienti.

17. Commissioni, imposte e oneri.

Per singole prestazioni, la BCG percepisce una tassa sotto forma di interessi, commissioni ecc., così come riportati nei tariffari rispettivamente vigenti, che possono essere consultati anche all'indirizzo gkb.ch/commissioni e richiesti in formato cartaceo presso la BCG. La BCG è autorizzata ad addebitare eventuali commissioni su un conto del cliente. Al cliente possono inoltre essere addebitati le spese straordinarie della BCG e i corrispettivi di eventuali terzi.

La BCG si riserva di modificare in qualsiasi momento le proprie commissioni, in particolare in caso di mutate condizioni di mercato o per altre ragioni oggettive e/o di introdurre nuove commissioni (compresi interessi negativi sugli averi).

Tali variazioni sono comunicate al cliente per iscritto o in altri modi opportuni. Esse si intendono accettate se il cliente non disdice il prodotto e/o servizio in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.

Per i sorpassi di limiti di credito o di conto e per gli interessi passivi su crediti non pagati alla scadenza (mora del debitore), viene applicato un tasso d'interesse addizionale stabilito dalla BCG a partire dalla data di riferimento e in base al genere di relazione.

Tutte le imposte e gli oneri sono a carico del cliente. Eventuali imposte e oneri riscossi da o presso la BCG in relazione alla relazione d'affari del cliente con la BCG o che la BCG è tenuta a trattenere in virtù di un diritto svizzero o estero, di trattati con altri Stati o di accordi contrattuali con uffici esteri (es. imposta alla fonte ai sensi dello US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), nonché le spese sostenute dalla BCG sono a carico del cliente o possono essere scaricati sul cliente.

18. Valute estere.

La BCG può investire i valori patrimoniali corrispondenti al capitale del cliente in moneta estera all'interno o all'esterno della rispettiva area di riferimento. Il cliente si fa carico pro quota delle conseguenze economiche e giuridiche che toccano l'intero avere della BCG nel Paese estero di riferimento (della valuta o dell'investimento) in seguito a eventuali provvedimenti delle autorità (es. divieti di pagamento, di trasferimento o relativi alle imposte e agli altri oneri). Se il

trasferimento dei valori patrimoniali viene reso problematico o impossibile alla BCG, quest'ultima è solo tenuta a procurare al cliente un accredito presso una banca corrispondente o presso un'altra banca definita dal cliente nell'area della valuta estera, sempre nella misura in cui sia possibile effettuare un tale accredito.

Gli accrediti e gli addebiti in moneta estera vengono effettuati in franchi svizzeri, al cambio del giorno in cui l'importo giunge oppure esce dalla BCG, a meno che il cliente non abbia dato per tempo istruzioni diverse relativamente alla moneta o sia titolare di un conto nella corrispondente moneta. Qualora il cliente disponga invece solo di conti in altre valute estere, la BCG è anche autorizzata ad accreditare o addebitare gli importi a propria discrezione in una di queste valute.

19. Cambiali, assegni e titoli analoghi.

La BCG è autorizzata a riaddebitare cambiali scontate o accreditate, assegni o altri titoli analoghi. Fino al pagamento di un saldo debitore, alla BCG restano tuttavia riservati i diritti cambiari, di assegno e qualsiasi altra pretesa al pagamento dell'intero importo – della cambiale, dell'assegno o del titolo analogo – inclusa ogni relativa pretesa accessoria, nei confronti delle persone obbligate dal titolo.

20. Esternalizzazione di rami di attività.

La BCG ha la facoltà di esternalizzare e affidare a fornitori in Svizzera e all'estero o a terzi, in tutto o in parte, rami d'attività o servizi (es. traffico dei pagamenti, regolamento dei titoli, sistemi IT, servizi rilevanti per la sicurezza, archiviazione dei dati, stampa e invio di documenti bancari, ricezione della corrispondenza postale) inclusi i dati bancari. Questi possono a loro volta comunicare a terzi i dati dei clienti bancari purché tali terzi siano tenuti ad attenersi all'obbligo di riservatezza.

21. Protezione dei dati e segreto bancario.

Organi, dipendenti e persone incaricate dalla BCG sono soggetti al segreto bancario, sulla base della protezione dei dati, e a diversi obblighi di segretezza in base a ulteriori disposizioni. **Il cliente esonera la BCG da tali obblighi di segretezza e rinuncia al segreto bancario** qualora ciò sia necessario

- a) per la tutela degli interessi legittimi della BCG, in particolare:
 - se il cliente, nonché altri soggetti interessati alla relazione bancaria e/o ai valori patrimoniali, ha minacciato o di fatto ha adito le vie legali, ha sporto denuncia o effettuato altre comunicazioni alle autorità, in Svizzera o all'estero, ai danni della BCG (anche come terzo);

- per garantire o esercitare i diritti della BCG nei confronti del cliente e per realizzare le garanzie del cliente o di terzi (nella misura in cui le garanzie di terzi sono state ordinate per eventuali diritti a danno del cliente), in Svizzera o all'estero;
 - per l'incasso di crediti della BCG nei confronti del cliente in caso di sequestro o di cause intentate su valori patrimoniali depositati contro il cliente e/o la BCG in Svizzera e all'estero;
 - per rimozioni del cliente, nonché di altri soggetti interessati alla relazione bancaria e/o ai valori patrimoniali, nei confronti della BCG avvenute in pubblico, nei media o rivolte alle autorità svizzere o estere;
 - in caso di esternalizzazione di rami di attività e utilizzo di servizi cloud, nella misura in cui i dati del cliente giungano all'estero e autorità estere ne ordinino la consegna o vi accedano in conformità al diritto estero.
- b) per l'esecuzione di transazioni e servizi, in particolare quelli che hanno un riferimento con l'estero – come pagamenti, negoziazioni e custodia di strumenti finanziari e operazioni su valute estere – da parte della BCG per i propri clienti. In tale ambito la BCG è tanto autorizzata quanto incaricata alla divulgazione nei confronti di soggetti terzi in Svizzera e all'estero coinvolti in queste transazioni (es. borse, broker, banche, repertorio di dati sulle ne-

gozziazioni, uffici di esecuzione e sedi di custodia terze, emittenti, autorità o loro rappresentanti nonché altri soggetti terzi coinvolti). La relativa divulgazione di dati può riguardare il cliente e i soggetti terzi a esso collegati, ad esempio l'avente diritto economico.

Tali esigenze possono scaturire dal diritto svizzero o estero, dall'autodisciplina, dalle usanze di mercato, dalle condizioni di emittenti, da fornitori di servizi e altre parti delle quali si avvale la BCG per espletare tali transazioni e servizi. **Il cliente consente alla BCG, a nome proprio e dei soggetti terzi interessati, di divulgare tali dati e sostiene la BCG nell'adempimento di tali requisiti.** Il cliente è consapevole e accetta che i destinatari dei dati non sono necessariamente vincolati né al segreto bancario svizzero né al diritto svizzero in materia di protezione dei dati e che la BCG non ha alcun controllo sull'utilizzo dei dati da parte loro. Se il cliente nega o revoca il suo consenso o la cooperazione, la BCG non è tenuta a effettuare transazioni ed erogare servizi.

Per i dettagli si rimanda alla scheda informativa «Divulgazione di dati dei clienti», pubblicata all'indirizzo gkb.ch/divulgazioni o da richiedersi in formato cartaceo presso la BCG.

Sono fatti salvi gli obblighi di informazione e notifica della BCG previsti dalla legge o dalle norme sulla vigilanza.

22. Trattamento dei dati.

La BCG elabora i dati dei clienti per espletare i suoi servizi e per gli scopi propri o prescritti dalla legge. Vi rientrano ad esempio attività di marketing, ricerche di mercato, statistica e pianificazione, sviluppo di prodotti e decisioni commerciali che riguardano i clienti o la BCG, la lotta al riciclaggio di denaro e alle frodi, l'adempimento degli obblighi di informazione stabiliti dalla legge e prescritti dalle autorità, come pure lo scambio automatico di informazioni con autorità estere. In tale ambito si tratta nella fattispecie dei seguenti dati: dati della relazione, dati finanziari (es. dati patrimoniali e sui prodotti, movimenti di conto e deposito nonché dati sul traffico di transazioni e pagamenti, comprese le rispettive parti integranti) ed esigenze del cliente.

Se i trattamenti dei dati si riferiscono a un servizio o a un prodotto, essi si intendono accettati dal cliente se quest'ultimo acquista quel servizio o prodotto. Tale consenso si estende ai trattamenti di dati correlati per finalità di marketing, nella misura in cui il cliente non vi si opponga. Se il trattamento dei dati coinvolge terzi (es. partner con-

vente, consulenti, aventi diritto economico, beneficiari, rappresentanti), il cliente assicura il loro consenso.

Il cliente prende atto del fatto che i dati che giungono all'estero non sono più protetti dal diritto svizzero e sono soggetti invece al rispettivo diritto estero, e che le leggi estere e le disposizioni ufficiali possono esigere la trasmissione di tali dati alle autorità o ad altri terzi. Anche per quanto concerne le transazioni interne alla Svizzera, non è possibile escludere che esse vengano svolte tramite canali internazionali.

Indicazioni sui trattamenti dei dati sono pubblicate all'indirizzo gkb.ch/informativa-sulla-protezione-dei-dati e possono essere richieste in formato cartaceo presso la BCG.

Il cliente acconsente a tali elaborazioni dei propri dati.

23. Profilo del cliente e decisioni automatizzate per singolo caso.

La BCG può analizzare e valutare i dati del cliente (compresi quelli dei terzi coinvolti) anche in modo automatizzato, al fine di individuare caratteristiche personali rilevanti del cliente o prevedere eventuali sviluppi e allestire un profilo del cliente basandosi su tali dati. Questi dati servono in particolare

alla verifica della relazione d'affari, nonché per la consulenza personale e la messa a disposizione di offerte e informazioni così come per scopi di ricerca di mercato, di marketing e di gestione del rischio. Ciò riguarda in particolare i seguenti dati: dati della relazione, dati finanziari (es. dati patrimoniali e sui prodotti, movimenti di conto e deposito nonché dati sul traffico di transazioni e pagamenti) ed esigenze del cliente.

Il profilo del cliente può dare luogo a decisioni automatizzate per singolo caso.

Maggiori informazioni sono pubblicate all'indirizzo gkb.ch/informativa-sulla-protezione-dei-dati e possono essere richieste in formato cartaceo presso la BCG.

Il cliente acconsente all'allestimento descritto del profilo e all'assunzione di decisioni automatizzate per singolo caso.

24. Gestione dei conflitti di interesse.

La BCG adotta provvedimenti organizzativi opportuni per evitare conflitti di interesse con i propri clienti contestualmente all'erogazione di prestazioni. Laddove ciò non fosse possibile, essa rende noti tali conflitti di interesse al cliente interessato.

Ulteriori informazioni sui conflitti di interesse sono riportate nel foglio informativo «Informazioni sulla gestione di possibili conflitti di interesse», pubblicato nella versione di volta in volta vigente all'indirizzo gkb.ch/conflitti-di-interesse o da richiedersi in formato cartaceo presso la BCG.

25. Equiparazione del sabato a giorno festivo.

Nell'ambito delle relazioni con la BCG, il sabato è equiparato a un giorno festivo ufficialmente riconosciuto.

26. Disdetta della relazione d'affari.

La BCG e il cliente possono disdire in qualsiasi momento la relazione bancaria con effetto immediato o in data successiva e senza indicarne le ragioni. La BCG può annullare in qualsiasi momento i limiti di credito ed esigere il pagamento immediato dei propri crediti. Sono fatte salve convenzioni particolari e disposizioni relative alla disdetta valide per determinati prodotti.

27. Rispetto di leggi e regolamenti.

Il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni normative e di legge che si applicano nel suo caso e osserva sempre le prescrizioni legislative vigenti a esso applicabili. Questo comprende altresì il rispetto degli obblighi fiscali, che il cliente è tenuto a documentare su richiesta della BCG.

La BCG può limitare l'utilizzo di servizi e prodotti se ciò è richiesto dal rispetto di disposizioni normative e di legge. In particolare, la BCG può negare operazioni in contanti.

28. Consegna, realizzazione e deposito giudiziale.

Se la relazione d'affari viene disdetta o se la BCG non può più custodire singoli valori patrimoniali o averi per motivi specifici legati al prodotto, di tipo normativo o di altro genere, il cliente è tenuto a comunicare alla BCG dove devono essere trasferiti i suoi valori patrimoniali e averi depositati. Se omettesse di farlo o se il trasferimento non fosse possibile per altre ragioni, decorso un adeguato termine supplementare, la BCG potrà consegnare fisicamente o liquidare i valori patrimoniali. La BCG può depositare, con effetto liberatorio, il ricavo e gli averi ancora disponibili presso il luogo designato dal giu-

dice o provvedere all'invio sotto forma di un assegno all'ultimo indirizzo noto del cliente.

29. Protezione dei depositanti.

In linea di principio i depositi dei clienti sono protetti fino a un importo stabilito per legge. Ulteriori informazioni sulla protezione dei depositanti sono pubblicate su esisuisse.ch/it.

30. Foro competente e diritto applicabile.

Il foro competente è stabilito nel rispetto delle disposizioni di legge vincolanti. Se le suddette disposizioni non trovano applicazione, il foro esclusivo per tutti i procedimenti è Coira, che è altresì il luogo di adempimento e di esecuzione per i clienti senza domicilio o sede in Svizzera. La BCG ha tuttavia il diritto di citare in giudizio il cliente dinanzi al tribunale o all'autorità competente del suo domicilio o della sua sede.

Tutti i rapporti giuridici del cliente con la BCG sono soggetti al diritto svizzero.

31. Variazione dei documenti di base.

La BCG si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i documenti di base nonché le convenzioni specifiche per determinate tipologie di operazioni. Tali modifiche sono comunicate in forma adeguata e, in mancanza di contraria comunicazione scritta del cliente, si intendono approvate entro il termine di un mese a decorrere dalla data di comunicazione della modifica.

In caso di opposizione il cliente può disdire la relazione d'affari con effetto immediato. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.

La versione rispettivamente vigente delle CG può essere consultata su Internet (gkb.ch/avvertenze-legali).

Le modifiche concernenti i documenti di base si ritengono comunque giuridicamente vincolanti contestualmente all'effettuazione della successiva transazione (anche mediante supporti elettronici) o alla fruizione del successivo servizio.